

SENT. N°

1152/21

R.G. N°

1608/21

REP. N°

1

CRON. N°

6500/21



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario di pace di Pescara, dott.ssa Emilia Maria Della Fazia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento Civile di 1° grado riservato all'udienza del 14.09.2021 iscritto al n. 1608 Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa (cod. A19).

PROMOSSO DA:

[REDACTED] (cod. fisc.: [REDACTED]), nato [REDACTED] [REDACTED] residente in Rocca [REDACTED] n. 19 ed elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via A. Manzoni n. 19/B presso lo studio dell'Avv. Carlotta Ludovici, che lo rappresenta e difende con procura su foglio separato allegato al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Tiburtina Valeria n. 83 presso lo studio dell'Avv. Veronica Imparato, che lo rappresenta e difende, con procura in calce alla comparsa di costituzione.

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

come da verbale di udienza del 14.09.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato, [REDACTED] ha proposto opposizione, innanzi questo Giudice di Pace di Pescara, avverso il verbale nn. AX1020/2021 del 03.02.2021, AX1031/2021 del 03.02.2021, AX1301/2021 del

Pa

10.02.2021 e AX1332/2021 del 10.02.2021 elevati dalla Polizia Locale del Comune di Bussi sul Tirino, i primi tre verbali per la violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S. e l'ultimo per la violazione dell'art. 142, comma 7, del C.d.S.

Il ricorrente con l'atto di opposizione ha chiesto l'annullamento dei sopra indicati verbali per i seguenti motivi: 1) illegittimità della notifica dei verbali opposti; 2) illegittimità del limite di velocità di km/h 70 sulla strada extraurbana luogo del rilevamento; 3) mancata segnalazione del dispositivo utilizzato per l'accertamento e mancata visibilità dello stesso; 4) mancata omologazione e taratura del sistema di rilevamento Velocar Red & Speed – Evo –R; 5) modalità e tempistica di notificazione di plurime sanzioni; 6) contestazioni sui fotogrammi prodotti per mancata visibilità di tutta la strada.

Il Comune di Bussi sul Tirino si è costituito in giudizio, con memoria difensiva nella quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed ha depositato la documentazione relativa all'accertamento delle violazioni.

Il quarto motivo di opposizione inerente la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento è fondato.

L'art. 142, comma 6, del C.d.S. statuisce che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015 ha ribadito che sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate e ha spiegato che la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.

Secondo la Corte Costituzionale, il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del C.d.S. ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei

sottesi rapporti giuridici. Propria la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere.

Siffatti principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sez. 2, ordinanza n. 22499/2018 e dalla Corte di Cassazione, Sez. 6, ordinanza n. 11869/2020, le quali hanno spiegato come, a seguito della pronuncia sopra richiamata del Giudice delle Leggi n. 113/2015 “ attualmente anche i controlli periodici di funzionamento e taratura (così come l'omologazione) costituiscono condizioni imprescindibili affinché gli accertamenti tramite le dette apparecchiature possano acquistare efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 258/1992”.

Orbene, la procedura di omologazione è diversa da quella dell'approvazione, come precisato dall'art. 192 del C.d.S.

Infatti, l'omologazione consiste nell'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento e viene affidata all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e viene operata dal MISE mentre la seconda ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento non statuisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni e l'approvazione viene adottata con determinazione dirigenziale del MIT.

Le due procedure sono diverse e solo all'art. 142, comma 6, del C.d.S. è specificato che i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere debitamente omologati.

L'omologazione, non è invece richiesta per rilevare le altre infrazioni del Codice della Strada tra le quali l'art. 146 del C.d.S.

Le procedure di approvazione ed omologazione non sono affatto equipollenti e non risultano avere la medesima finalità.

Il Comune di Bussi sul Tirino ha prodotto il decreto n. 4708 di approvazione del dispositivo Velocar Red & Speed Evo -R del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'01.08.2016 e non il provvedimento di omologazione.

Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei verbali impugnati.

Restano assorbiti gli altri motivi di opposizione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Carlotta Ludovici, procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da ~~XXXXXXXXXXXX~~ nei confronti del Comune di Bussi sul Tirino, in persona del Sindaco pro-tempore, così provvede:


- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali nn. AX1020/2021 del 03.02.2021, AX1031/2021 del 03.02.2021, AX1301/2021 del 10.02.2021 e AX1332/2021 del 10.02.2021 elevati dalla Polizia Locale del Comune di Bussi sul Tirino;
- condanna il Comune di Bussi sul Tirino a pagare con distrazione in favore dell'Avv. Carlotta Ludovici, procuratore antistatario, le spese di giudizio che liquida in complessivi € 293,00 di cui € 43,00 per contributo unificato ed € 250,00 per competenze oltre accessori come per legge.

Così deciso in Pescara il 14.09.2021

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Emilia Maria Della Fazio



DEPOSITATO OGGI

Pescara, li. 14 SET. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Paola VERRI)

